



COMUNE DI PIETRALUNGA

PROVINCIA DI PERUGIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 DEL 19-03-2019

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CECI MIRKO	P	OTTAVIANI LUCIA	P
BANI BRUNO	P	GIRELLI MARTA	P
DOMINICI ANNA	P	FIORUCCI FABIOLA	P
GIOMBETTI GIORGIA	P	PAUSELLI DONATELLO	P
TASSI RICCARDO	P	PASCOLINI ERICA	A
MILLI LARA	P		

ne risultano presenti n. 10 oltre al Sindaco e assenti n. 1.

Sono altresì presenti gli Assessori Esterni:

BRUNELLI ALESSIO	P
-------------------------	----------

Assume la presidenza il Signor BANI BRUNO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Comunale Signor MASSI GIULIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta;

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
FtoSantini Amedeo

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
FtoSantini Amedeo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 19.02.2018;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con un'aliquota "variabile" sino ad un massimo di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente

in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto l'articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016, il quale ha prorogato all'anno 2017, la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

Visto l'articolo 1, comma 37, della legge n. 205/2017, il quale ha prorogato all'anno 2018, la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

Considerato che per l'anno 2019 non è stata prorogata la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi per cui può procedersi anche all'adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF sino al livello massimo dello 0,8%;

Dato atto che questo comune per l'esercizio 2018 ha applicato un'aliquota dell'addizionale IRPEF pari al 0,5%, con soglia di esenzione pari ad € 12.000,00;

Visto lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2019-2021 approvato con deliberazione n. 25 del 19/02/2019;

Ritenuto necessario, confermare per l'anno 2019 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e la soglia di esenzione nella stessa misura dell'anno 2018, ovvero stabilire:
-un'aliquota unica in misura pari allo 0,5%;
-una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 12.000,00 euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef, approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 28/06/2007;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, con il quale, è fissato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2019-2021 di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con la votazione che segue:

Consiglieri presenti n. 10 votanti n. 10 astenuti n. 0

Con voti favorevoli n. 8 e contrari 2 (Fiorucci, Pauselli) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI CONFERMARE con effetto dal 1° gennaio 2019:

- l'applicazione dell'aliquota dello 0,5 % - Zero virgola cinque per cento - e secondo le modalità stabilite nel regolamento stesso;
- L'esenzione per redditi uguali o inferiori ad € 12.000,00 (euro dodicimila) così come previsto dall'art. 4 del regolamento;

2. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;

3. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 10 votanti n. 10 astenuti n. 0

Con voti favorevoli n. 8 e contrari 2 (Fiorucci, Pauselli) espressi per alzata di mano;

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/00, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to BANI BRUNO

Il Segretario Comunale
f.to MASSI GIULIO

La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pietralunga, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MASSI GIULIO

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _____ in quanto:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, Dlgs 267/2000);
- il _____ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 , D.Lgs. 267/2000;

E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ senza reclami (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
MASSI GIULIO

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
MASSI GIULIO